

ENERGIE PER LA CITTÀ SRL

Sede Legale: piazza del Popolo 10, 47521 Cesena

Codice fiscale 03919620405 - Partita Iva 03919620405

Numero REA FO – 322143

Settore di attività prevalente (ATECO) 81.10.00

Capitale sociale euro 1.000.000,00 i.v.

Forma giuridica società a responsabilità limitata con socio unico

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016

Esercizio chiuso al 31 dicembre 2024

La Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4”.

Ai sensi del successivo art. 14:

“Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]”.

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'amministratore Unico della Società, sulla base del Regolamento adottato dalla società, ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale.

1. DEFINIZIONI.

1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: “*la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività*”.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce -come indicato nell'OIC 11 (§ 22), -un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate,

nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.2. Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *“probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica”*; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *“si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la “crisi” come *“lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”*.

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *“la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”*;
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a “indicatori” e non a “indici” e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici e margini di bilancio;
- analisi prospettica attraverso indicatori;

L'azienda, con socio unico e soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Cesena che ne detiene l'intero pacchetto azionario, rivolge la propria attività esclusivamente alla soddisfazione delle esigenze dell'amministrazione Comunale attraverso l'esecuzione di servizi strumentali, con specifico riferimento all'energy management, facility management, ai servizi energetici e alla valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili.

I servizi erogati dalla società risultano funzionali all'attuazione di servizi pubblici; la finalità della società non è meramente il profitto ma altresì riuscire a garantire validi servizi.

2.1. Analisi di indici e margini di bilancio.

L'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico triennale (e quindi l'esercizio corrente ed i due precedenti), sulla base degli indici e margini di bilancio di cui al successivo punto 6.1.1.

2.2. Indicatori prospettici.

La Società ha individuato il seguente indicatore per l'analisi prospettica di monitoraggio dei rischi:

	Anno n + 1
Indicatore di sostenibilità del debito	
DSCR (Debt Service Coverage ratio)	

Il DSCR è un indicatore di bancabilità a servizio del debito che esprime la capacità per l'impresa di generare flussi sufficienti per il servizio del debito nelle sue due componenti rappresentate da quota capitale e quota interessi.

Esso è pari al rapporto, calcolato per ogni dato periodo dell'orizzonte temporale previsto per la durata dei finanziamenti, fra il flusso di cassa operativo generato dal progetto e il servizio del debito comprensivo di quota capitale e quota interessi (Flusso di cassa operativo / (quota capitale annua debito + oneri finanziari)).

È utilizzato per l'analisi della sostenibilità di un determinato livello di indebitamento permettendo di valutarne la rischiosità e il relativo costo.

Per Energie per la Città l'indicatore è, al momento, irrilevante in quanto non vi sono uscite monetarie per il rimborso dei debiti finanziari.

2.3. Altri strumenti di valutazione.

Oltre agli strumenti evidenziati nel precedente punto "2", sono stati prodotti i seguenti documenti per un controllo puntuale dell'andamento economico - patrimoniale - finanziario:

- reportistica mensile sull'andamento degli incassi;
- predisposizione del budget;
- bilancio semestrale.

3. MONITORAGGIO PERIODICO.

L'organo amministrativo provvederà a redigere con cadenza semestrale un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147^{quater} del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

“L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]”

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo e all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2024.

In adempimento al Programma di valutazione del rischio approvato dall'organo amministrativo, si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2024, sono di seguito evidenziate

1. LA SOCIETÀ.

1. Cenni storici: la società è stata costituita il giorno 11 gennaio 2011 divenendo operativa il 4 febbraio 2011. Energie per la città è una società in house providing del Comune di Cesena la cui attività è rivolta esclusivamente alla soddisfazione delle esigenze dell'amministrazione Comunale attraverso l'esecuzione di servizi strumentali, con specifico riferimento all'energy management, facility management, ai servizi energetici e alla valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili. Energie per la Città Spa nasce all'interno del percorso di realizzazione del Piano Energetico Comunale e di adesione al Patto dei Sindaci, i cui obiettivi strategici si allineano con gli scopi della Dir. 2009/28/CE ("20-20-20").

2. Statuto: L'attuale Statuto, introdotto dopo la trasformazione della società da S.P.A. a S.R.L., avvenuta in data 19 giugno 2020, presenta il seguente oggetto sociale:

2.1 La società ha per oggetto l'esercizio di servizi afferenti la conservazione, valorizzazione e gestione del patrimonio e del territorio prevalentemente di competenza degli enti pubblici soci, partecipanti o affidanti, nell'interesse degli stessi anche ai fini della tutela ambientale e risparmio energetico in conformità alle disposizioni di legge che disciplinano la detenzione delle partecipazioni in società di capitali da parte di enti pubblici.

2.2 La società, quale soggetto dedicato al soddisfacimento delle finalità degli enti soci, rappresenta il centro di esecuzione dei servizi e attività di cui al comma precedente per un complessivo coordinamento unitario per il conseguimento di una più efficace ed efficiente azione strumentale nell'interesse degli enti soci, partecipanti o affidanti.

2.3 I predetti servizi sono definiti unilateralmente da parte degli enti pubblici soci sulla base di apposite convenzioni per lo svolgimento dei servizi stessi, che la società svolge, in regime di affidamento diretto.

2.4 Per il perseguimento dell'oggetto sociale la società svolge e potrà svolgere i servizi e/o attività riconducibili alle seguenti aree:

2.4.1 servizi di facility management e building management afferenti il patrimonio immobiliare e quindi a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- conservazione del patrimonio degli enti soci che comprende l'insieme delle attività e degli interventi di riparazione, ripristino e verifica periodica, - aventi natura di manutenzione ordinaria - volti a garantire il mantenimento della funzionalità all'uso e della capacità di rendimento dei beni;
- valorizzazione del patrimonio degli enti soci che comprende l'insieme delle attività tecniche e degli interventi di sostituzione, adeguamento, rinnovamento e nuove opere - aventi natura di manutenzione straordinaria da realizzarsi anche su beni demaniali - volti ad assicurare un aumento significativo e tangibile di produttività e sicurezza dei beni;
- progettazione, direzione lavori e attività tecnico-amministrative finalizzate all'ampliamento o alla realizzazione di nuove opere, nei limiti di legge;
- gestione del patrimonio degli enti soci, che comprende l'espletamento delle pratiche amministrative e delle attività tecniche per la messa a disposizione di terzi anche ai fini dello sfruttamento economico, in condizione di sicurezza e agibilità;

2.4.2 servizi e funzioni per l'uso razionale dell'energia e per il risparmio energetico e quindi a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- attività nel campo della ricerca per l'approvvigionamento, l'utilizzo, il recupero ed il risparmio delle energie;
- attività di supporto per l'individuazione delle azioni, degli interventi e delle procedure per l'uso razionale dell'energia, anche assicurando la predisposizione, per gli enti soci, dei bilanci energetici così come previsti dalle norme di settore;
- attività, per conto dei propri soci, secondo le direttive indicate in sede europea quale società di servizi energetici, in veste di E.S.CO. (Energy Service Company);
- svolgere per conto degli enti soci attività di controllo e certificazione sugli impianti di riscaldamento come demandate dalle normative vigenti agli enti medesimi;
- attività nel campo delle energie rinnovabili attraverso la progettazione, realizzazione e gestione di appositi impianti nell'interesse degli enti soci oltre allo sviluppo di interventi e attività per il perseguimento di politiche di ottimizzazione dei consumi energetici anche con finanza di progetto, nei limiti di legge;
- attività per la fornitura di combustibile, la costruzione, conduzione e gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento e condizionamento nonché l'esecuzione di interventi di adeguamento alle normative vigenti e di riqualificazione tecnologica degli impianti di riscaldamento e condizionamento;
- promozione e divulgazione delle tecnologie di produzione di energie derivanti da FER (fonti di energia rinnovabili) anche in accordo con il Gestore dei Servizi Elettrici (GSE);

2.4.3 servizi e/o attività afferenti prevalentemente il territorio di competenza degli enti soci sia di natura ordinaria che straordinaria quali:

- manutenzione della rete viaria urbana e extraurbana di proprietà pubblica ovvero di uso pubblico;
- manutenzione delle aree a verde pubblico;

- impianti di illuminazione pubblica limitatamente all'attività di affidamento e controllo con o senza acquisto di energia elettrica per il loro funzionamento per conto degli enti soci;
- sviluppo di sistemi tecnologici per la trasmissione e la comunicazione dati nell'ambito dei fini istituzionali.

2.5 Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società, nel rispetto dell'art. 16 del Decreto Legislativo 19/8/2016 n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica).

2.6 Per il perseguimento dell'oggetto sociale la società potrà stipulare contratti e compiere operazioni e negozi mobiliari ed immobiliari, finanziari, commerciali ed industriali di qualsiasi genere e natura, nonché prestare garanzie, anche reali, per obbligazioni proprie, in base alle autorizzazioni ricevute dagli enti soci, espresse secondo le modalità previste nel presente statuto.

2. LA COMPAGINE SOCIALE.

Energie per la città S.R.L. è una società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Cesena che ne detiene l'intero controllo. Il Capitale Sociale è interamente versato per 1.000.000,00 di Euro.

3. ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è costituito dall' Amministratore Unico, nominato con delibera assembleare in data 28 aprile 2023 e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio 31/12/2025.

4. ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE.

L'organo di controllo e di revisione è costituito da un Sindaco Unico nominato il 28 aprile 2023 e in carica fino all'approvazione del bilancio 2025.

RAGIONE SOCIALE	ORGANO	RUOLO	NOMINATIVO	DATA SCADENZA
Energie per la Città S.r.l.	Amministratore Unico	Amministratore Unico	Broccoli Davide	31/12/2025
	Controllo e Revisione	Sindaco Unico	Battistini Davide	31/12/2025

5. IL PERSONALE.

La situazione del personale occupato alla data del 31/12/2024 è la seguente:

Dirigenti	1
Quadri	1
Impiegati	12
Operai	5
Altri	1
Totale forza	20

6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2024.

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al § 2 del Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

6.1. ANALISI DI BILANCIO

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte significativa;
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi; - comparazione dei dati relativi all'esercizio corrente e ai due precedenti; - formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

Al fine di comprendere meglio la struttura patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce un prospetto di riclassificazione sia dello Stato Patrimoniale sia del Conto Economico.

Entrambi i prospetti sono relativi al solo anno 2024.

Aggregato	al 31.12.2024	Aggregato	al 31.12.2024
ATTIVO FISSO (Af)	986.574,00 €	MEZZI PROPRI (MP)	1.373.608,00 €
Immobilizzazioni immateriali	68.823,00 €	Capitale sociale	1.000.000,00 €
Immobilizzazioni materiali	903.881,00 €	Riserve	373.608,00 €
Immobilizzazioni finanziarie	13.870,00 €		
ATTIVO CORRENTE (Ac)	2.308.715,00 €	PASSIVITA' CONSOLIDATE (Pml)	944.715,00 €
Magazzino	93.569,00 €		
Liquidità differite	1.045.213,00 €	PASSIVITA' CORRENTI (Pc)	976.966,00 €
Liquidità immediate	1.114.487,00 €		
Ratei e riscontri	55.446,00 €		
CAPITALE INVESTITO (Af+Ac)	3.295.289,00 €	CAPITALE DI FINANZIAMENTO (Mp+Pml+Pc)	3.295.289,00 €

Conto Economico Riclassificato	al 31.12.2024
Ricavi delle vendite (Rv)	3.103.702,00 €
Produzione interna (Pi)	- €
Altri ricavi e proventi	263.986,00 €
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA (VP)	3.367.688,00 €
Costi esterni operativi (C-esterni)	1.732.616,00 €
Costi del personale (Cp)	1.117.785,00 €
Oneri diversi di gestione tipici	4.080,00 €
COSTO DELLA PRODUZIONE OPERATIVA (CP)	2.854.481,00 €
MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL o EBITDA)	513.207,00 €
Ammortamenti e accantonamenti (Am e Ac)	356.567,00 €
MARGINE OPERATIVO NETTO (MON o EBIT)	156.640,00 €
Risultato dell'area finanziaria (C)	22.003,00 €
RISULTATO CORRENTE	178.643,00 €
Rettifiche di valore di attività finanziarie	- €
RISULTATO ANTE IMPOSTE	178.643,00 €
Imposte sul reddito	41.365,00 €
RISULTATO NETTO (RN)	137.278,00 €

6.1.1. Esame degli indici e dei margini significativi

La seguente tabella evidenzia l'andamento degli indici e margini di bilancio considerati nel periodo oggetto di esame (esercizio corrente e due precedenti).

	Anno 2024	Anno 2023	Anno 2022
Stato Patrimoniale			
Margini			
Margine di tesoreria	1.182.734	903.144	1.253.454
Margine di struttura	387.034	210.502	668.683
Margine di disponibilità	1.331.749	983.246	1.365.269
Indici			

Indice di liquidità	2,21	1,87	2,41
Indice di disponibilità	2,36	1,94	2,53
Indice di copertura delle immobilizzazioni	1,39	1,20	1,88
Quoziente indebitamento complessivo	1,40	1,43	1,11
Indipendenza finanziaria	0,42	0,41	0,47
Leverage	2,40	2,43	2,11
Conto Economico			
Margini			
Margine operativo lordo (MOL)	513.207,00	277.107,00	473.988,00
Risultato operativo (EBIT)	156.640,00	9.765,00	277.797,00

Indici			
Return on Equity (ROE)	9,99%	2,38%	14,33%
Return on Investment (ROI)	4,75%	0,32%	9,21%
Return on sales (ROS)	5,05%	0,35%	11,12%
Altri indici e indicatori			
Rapporto tra PFN e EBITDA	1,76	2,60	1,83
Rapporto D/E (<i>Debt/Equity</i>)	-	-	-
Rapporto oneri finanziari su MOL	-	-	-

La seguente tabella evidenzia l'indicatore per l'analisi prospettica:

	Anno 2024
Indicatore di sostenibilità del debito	
DSCR (Debt Service Coverage ratio)	-*

* Non vi sono uscite per rimborso di debiti finanziari

Entrando nell'analisi degli indicatori sopra esposti si può notare come, riferito all'anno 2024, la situazione è in linea con quanto previsto nell'Allegato 1 del Regolamento, il quale prevede che gli indici rientrino tra valori "soglia" per differenziare le aziende in difficoltà da quelle in salute. Dall'analisi degli indici non si segnala alcun andamento negativo.

Relativamente alla situazione economica possiamo notare dalla riclassificazione del Conto Economico che, rispetto all'anno precedente, il Risultato Operativo ha avuto un deciso miglioramento.

Si sottolinea come nelle annualità prese in esame la società non abbia mai conseguito un risultato d'esercizio negativo.

6.1.2. Valutazione dei risultati.

Relativamente alla situazione economica possiamo notare l'andamento positivo del Reddito Operativo rispetto all'anno precedente.

È doveroso precisare che, sebbene l'aspetto reddituale ricopra un ruolo primario e l'equilibrio economico-finanziario rappresenti condizione necessaria per la gestione della società, i meri rendiconti economici e finanziari non permettono un'analisi esaustiva delle attività svolte, tenuto conto che i servizi erogati dalla società risultano funzionali all'attuazione di servizi pubblici; la finalità della nostra società non è meramente il profitto ma altresì riuscire a garantire validi servizi.

Pertanto, anche alla luce della riclassificazione del Conto Economico, dove possiamo notare un "Margine Operativo Netto o EBIT" decisamente positivo nonché in aumento rispetto all'anno 2023, si può affermare che la società è in grado, attraverso la sua attività, di generare reddito prima della remunerazione del capitale.

6.1.3. Valutazione degli indicatori di tipo qualitativo ricavati in via extra-contabile.

La valutazione degli aspetti qualitativi non risultanti dalla contabilità integra l'analisi per indici sopra riportata e consente di disporre di importanti informazioni aggiuntive sulle tipologie di rischi, che, per loro natura, non possono essere rilevati e misurati con strumenti tradizionali. Tali fattori devono essere valutati in funzione del tipo di attività svolta dalla società e delle dimensioni della stessa.

Di seguito si riporta una serie di rischi da considerare al fine di individuare situazioni di difficoltà, anche solo potenziali, tali da pregiudicare nell'immediato ovvero in un ragionevole arco di tempo, la continuità aziendale.

Indicatori di tipo qualitativo			
Area di rischio: Rischi strategici	Area di rischio: Rischi di processo	Area di rischio: Rischi di Information Technology (IT)	Area di rischio: Rischi finanziari
Tipologia di rischi:	Tipologia di rischi:	Tipologia di rischi:	Tipologia di rischi:
Rischio politico	Rischio di normativa	Rischio in merito all'integrità e alla sicurezza dei dati	Rischio connesso alle operazioni di finanziamento della società e agli investimenti diretti
Rischio economico-finanziario	Rischio legato a disposizioni interne	Rischio in merito alla disponibilità dei sistemi informativi	Rischio legato all'accesso ai capitali/al mancato rinnovo o rimborso dei prestiti
Rischio legislativo	Rischio legato alla contrattualistica	Rischio legato all'infrastruttura e progetti IT	Rischio di tasso di interesse
Rischio ambientale	Rischio in materia di ambiente, salute e sicurezza		Rischio di controparte finanziaria
Rischio di errata programmazione, pianificazione e ricognizione delle	Rischio in materia di Privacy		Rischio di liquidità

opportunità strategiche			
Rischio di errata gestione degli investimenti e del patrimonio			

Individuate e valutate le aree e le tipologie di rischio, come da tabella sopra riportata, si ritiene che la società, data l'attività svolta e la dimensione dell'azienda, non è soggetta a situazioni di difficoltà, anche solo potenziali, che possono pregiudicarne la continuità aziendale.

7. CONCLUSIONI.

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere.

C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

“Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*
- c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*
- d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea”.*

In base al co. 4:

“Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio”.

In base al co. 5:

“Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4”.

Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario:

Riferimenti Normativi	Oggetto	Oggetto della valutazione	Risultanza della valutazione
Art. 6 comma 3 lett. a)	Regolamenti interni	Regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;	La società ha adottato il regolamento interno tramite deliberazione dell'Amministrazione Unica in data 18 dicembre 2019
Art. 6 comma 3 lett. b)	Ufficio di controllo	Un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e	Date le dimensioni dell'azienda non è possibile, al momento, dotarsi di uno specifico ufficio di controllo.

		trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;	
Art. 6 comma 3 lett. c)	Codice di condotta	Codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;	L'Azienda si è dotata di un Codice Etico e di Comportamento, parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs 231/2001
Art. 6 comma 3 lett. d)	Programmi di responsabilità sociale	Programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.	Date le dimensioni dell'azienda non è possibile, al momento, dotarsi di uno specifico ufficio di controllo.